

Associazione
Skipper Professionisti - Charter e Vela

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



www.skipperprofessionisti.it

Articolo 1 Denominazione

È costituita l'Associazione Skipper Professionisti - Charter e Vela per riunire in associazione skipper operanti nel settore del charter nautico con elevati standard professionali.

L'Associazione opera in conformità al dettato normativo di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e successive modifiche. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia a quanto disposto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, Via Fondazza 51.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione ha facoltà di spostare la sede in diversa località del territorio italiano. Possono essere istituite sedi secondarie, periferiche, filiali e rappresentanze dipendenti dalla sede nazionale. L'Associazione potrà avere anche sedi periferiche all'estero.

Articolo 3 Oggetto e scopi sociali

L'Associazione non opera a fini di lucro, è aconfessionale, apolitica, democratica, libera ed indipendente; pienamente ispirata ai valori di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana.

L'Associazione opera nel perseguimento dei seguenti scopi:

- accogliere e rappresentare gli skipper professionisti in possesso di specifica e idonea professionalità e di valorizzarne le competenze;
- sviluppare la diffusione, la qualità e il valore della professione di Skipper;
- definire e verificare gli standard necessari per accedere all'Associazione;
- garantire trasparenza e informazione nei confronti dell'utenza, in merito alle attività ed agli standard qualitativi dei professionisti;
- valorizzare il logo "Skipper Professionisti - Charter e Vela®" di riconoscimento della professionalità del servizio offerto in ambito charter nautico che attesti la competenza e qualificazione professionale dell'associato;
- definire modalità di svolgimento del lavoro da suggerire agli associati, ad esempio standard di informazioni da fornire al pubblico, trasparenza dei prezzi, necessità di stipula di assicurazioni, etc;
- stipulare apposite convenzioni con enti terzi per fornire ai soci migliori condizioni d'accesso a servizi di consulenza amministrativa, fiscale e legale, nonché agevolazioni nell'acquisto di beni e servizi;
- promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i soci al fine di stimolare iniziative di collaborazione e supporto reciproco;

- promuovere progetti di collaborazione con associazioni nazionali e/o internazionali con analoghe finalità;
- rappresentare i soci presso gli interlocutori pubblici e privati nonché nei contesti istituzionali necessari al riconoscimento degli scopi dell'Associazione;
- promuovere e divulgare, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di iniziative di formazione, la promozione, la divulgazione e la professionalizzazione dell'attività di Skipper e, più in generale, di conduzione di imbarcazioni da diporto.

Articolo 4 Durata

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 5 Struttura

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 6 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale (AG) dei Soci, in sede ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'AG è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea Generale può essere convocata in sede straordinaria in ogni caso in cui ne sia ravvisata l'opportunità su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, indirizzata al Presidente tramite pec o equivalente postale, anche cumulativa.

L'AG è convocata con almeno 15 giorni di preavviso, tramite comunicazione per via telematica indirizzata a tutti i Soci, contenente altresì gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno nonché il luogo, l'ora e il giorno della seconda convocazione nel caso in cui la prima vada deserta.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'assemblea; il diritto di voto spetta tutti i Soci ma è subordinato al regolare pagamento delle quote sociali. È consentito il voto per delega scritta; ogni Socio può ricevere un numero di deleghe non superiore a cinque.

In prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono validamente costituite quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti, con appello nominale. Per l'elezione delle cariche sociali è previsto il voto segreto.

Articolo 7 Competenze dell'Assemblea Generale

La competenza dell'Assemblea Generale copre i seguenti oggetti:

- discutere, deliberare e approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere/nominare i membri del Collegio dei Probiviri;
- determinare l'ammontare delle quote di iscrizione annuali, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare le modifiche statutarie (su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei soci);
- sciogliere l'Associazione, nominare i liquidatori e distribuire il patrimonio sociale;
- delineare gli orientamenti e le linee programmatiche per la realizzazione degli scopi sociali;
- approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti;
- ogni altro argomento non espressamente riservato alla competenza di altri organi.

Le delibere dell'AG sono immediatamente esecutive e sono rese accessibili ai Soci.

Articolo 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo (CD) è costituito da un numero di 5 membri, eletti dall'AG tra i soci, con esclusione degli aspiranti. Al suo interno, con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti, nomina il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario Generale che svolge anche le funzioni di Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica dieci anni e sono rieleggibili senza limiti. Nel caso in cui un posto di consigliere resti vacante, il CD procede per cooptazione fino alla successiva convocazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 9 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo esercita i più ampi poteri inerenti all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e adotta i provvedimenti necessari alla realizzazione degli scopi sociali in conformità alle linee programmatiche indicate dall'Assemblea Generale.

La competenza del Consiglio Direttivo si estende alle seguenti prerogative:

- è l'organo esecutivo dell'Associazione, esso traduce in azioni e provvedimenti concreti gli indirizzi espressi dall'Assemblea Generale;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al vaglio e all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- con cadenza annuale provvede ad aggiornare l'elenco dei Soci;
- delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- redige ed aggiorna i regolamenti interni all'Associazione.

Articolo 10 Convocazione e svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impossibilità, dal Vicepresidente presso la sede sociale o in altro luogo del territorio italiano, tramite avviso a tutti i membri del Consiglio almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. È ammesso lo svolgimento di riunioni del CD a distanza con mezzi telematici.

Subordinatamente ad una valutazione di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni. In ogni caso, la seduta del Consiglio Direttivo è considerata valida se siano presenti la maggioranza più uno dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto verbale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sempre adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 11 Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi, a livello sostanziale e processuale; detiene il potere di firma sociale.

In caso di impedimento, assenza o valutazione di opportunità le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di necessità, ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è membro, con diritto di voto, del Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale:

- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- tiene aggiornato il libro dei Verbali;
- redige, monitora ed aggiorna il libro dei Soci;

- partecipa alla predisposizione degli elementi utili alla redazione del bilancio di gestione;
- svolge le funzioni di Tesoriere e cura la gestione amministrativa dell'Associazione;
- è esonerato dal pagamento della quota associativa.

Articolo 13 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri dei quali due eletti dall'Assemblea Generale tra i Soci, aspiranti esclusi, che non ricoprono altre cariche all'interno dell'Associazione e uno, non Socio, appartenente all'Ordine degli Avvocati, con funzione di Presidente, scelti secondo criteri di competenza, irreprensibilità ed onorabilità.

I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi.

Spetta al Collegio:

- esprimere un parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- esprimere un parere sulle violazioni dei Soci alle norme dello Statuto e dei Regolamenti associativi che gli vengono sottoposte dagli Organi Sociali, dai Soci e dai terzi;
- irrogare le sanzioni previste dello Statuto;

Il Collegio decide in autonomia sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra Soci, fra questi e l'Associazione o tra gli Organi Sociali interni all'Associazione.

Articolo 14 Categorie di soci

Sono "soci fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono aderire all'Associazione tutti gli Skipper con la qualifica di "socio" coloro che, congiuntamente:

1. abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli:

- Conduttore (ex articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne);
- Ufficiale di Navigazione del Diporto (ex decreto 10 maggio 2005, n.121 "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto");
- Master of Yachts 200gt (RYA, commercial endorsement);
- Esperto Velista (ex art. 42, comma 6, del Decreto n. 146 del 29 luglio 2008 "Regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto");
- Eventuali altri titoli equiparati validi in Italia.

2. esercitino da almeno 5 anni l'attività di skipper come propria attività economica principale.

Possono aderire all'Associazione con la qualifica di "aspirante" gli skipper in possesso di almeno uno dei due requisiti sopra indicati e che si impegnano a conseguire nei 3 anni successivi uno dei titoli professionali e/o a maturare i 5 anni di esperienza lavorativa necessaria.

Fino al conseguimento del titolo e alla successiva ammissione in qualità di soci ordinari, gli "aspiranti" non possono utilizzare il marchio "Skipper Professionisti - Charter e Vela®" nelle proprie imbarcazioni/comunicazioni/pubblicità e non possono far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

Articolo 15 Ammissione dei soci

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo accerta il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 e, se entrambi soddisfatti, ciascuno dei membri del Consiglio esprime altresì un voto favorevole o contrario all'adesione valutando gli standard professionali di chi ne fa richiesta. L'ammissione è soggetta all'insindacabile decisione del Consiglio Direttivo che, sul punto, delibera con la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Le iscrizioni decorrono dalla delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 Doveri dei soci

I Soci sono tenuti:

- alla condivisione degli scopi del presente Statuto;
- al rispetto delle norme statutarie e regolamentari;
- al pagamento della quota di ingresso di Euro 350,00;
- al pagamento della quota sociale annua di Euro 200,00 per ogni anno successivo a quello di ingresso;
- al pagamento di quote straordinarie deliberate dal CD nel caso in cui l'ammontare delle quote sociali non copra il totale delle spese deliberate nel corso dell'anno;
- ad esporre il logo Skipper Professionisti - Charter e Vela® sui propri materiali pubblicitari e siti web;
- all'utilizzo corretto del suddetto logo come specificato dal Regolamento allegato al presente statuto;
- a utilizzare contratti di noleggio/locazione che riprendano tutte le clausole previste dal contratto redatto dall'Associazione;
- a non divulgare documenti interni dell'Associazione.

I Soci possono, a loro discrezione, beneficiare di polizze assicurative collettive nonché di convenzioni eventualmente stipulate dall'Associazione nell'interesse dei propri iscritti.

Articolo 17 Sanzioni

I soci, in caso di violazioni dei propri doveri, delle norme tecniche di sicurezza e delle norme di deontologia professionale, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione, che consiste in un richiamo motivato, inviato per iscritto al responsabile della violazione;
- sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre anni, che comporta la decadenza per uguale periodo da tutti gli incarichi sociali, dal diritto di voto, dalla possibilità di utilizzare il logo "Skipper Professionisti - Charter e Vela®" e di fruire delle agevolazioni previste per i soci;
- espulsione, che comporta la perdita della qualità di socio e di tutti i diritti a questa connessi.

L'ammonizione e la sospensione temporanea sono deliberati dal Collegio dei Probiviri.

L'espulsione è proposta dal Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea Generale nella prima seduta utile con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Nelle more della deliberazione dell'assemblea Generale il socio del quale è proposta l'espulsione resta comunque sospeso temporaneamente.

Il Regolamento sull'uso del logo Skipper Professionisti - Charter e Vela® può prevedere ulteriori sanzioni per l'utilizzo scorretto del logo.

Articolo 18 Perdita della qualità di socio

La qualifica di Socio può venire meno al verificarsi di ciascuna delle seguenti cause:

- dimissioni volontarie;
- decadenza: nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti per i quali il Socio è stato ammesso;
- morosità nel pagamento della quota sociale;
- condanna passata in giudicato in relazione alle attività previste dall'Associazione;
- delibera di esclusione ratificata da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Collegio dei Probiviri.

Articolo 19 Utilizzo del logo "Skipper Professionisti - Charter e Vela®"

L'Associazione usufruisce a titolo gratuito del marchio "Associazione Skipper Professionisti - Charter & Vela", marchio depositato presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Bologna, registrato con numero identificativo 302018000038221 il 3 dicembre 2018 e del logo, come disciplinato da apposito regolamento, allegato al presente statuto

L'uso è concesso a tempo indeterminato e può essere revocato con decisione insindacabile dai titolari del deposito.

Articolo 20 Patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative di ingresso;
- quote associative annue;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche nazionali o internazionali;
- contributi straordinari dei soci;
- proventi straordinari ricavati tramite l'attività dell'Associazione per: ricerche, diritti d'autore, pubblicazioni, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione;
- contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali;
- somme derivanti dall'incameramento di sanzioni irrogate ai soci per l'utilizzo scorretto del logo dell'associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote associative annue dovranno essere versate in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso, a prescindere dal momento dell'avvenuta iscrizione; la quota sociale pertanto non è frazionabile.

Allo stesso modo, il Socio uscente che lasci l'Associazione in corso d'anno, sarà tenuto all'intero pagamento della quota sociale per l'anno medesimo e non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio associativo.

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 Disposizioni fiscali

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l'effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

Articolo 22 Elezione di Foro

Tutte le controversie tra i soci relativamente all'applicazione del presente Statuto nonché dei Regolamenti associativi, non composte preventivamente del Collegio dei Probiviri, sono devolute alla giurisdizione del Tribunale di Bologna.

Articolo 23 Norma di rinvio

Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà disciplinato, a cura del Consiglio Direttivo, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.

Per il resto si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.